

Vista la nota del 9 luglio 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha rappresentato la necessità di rafforzare i controlli tesi a diminuire il rischio di reimportazione del virus nel territorio nazionale e ha contestualmente proposto la restrizione, assoluta o condizionata, della mobilità da determinati Paesi, in presenza di specifiche condizioni sanitarie;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno;

E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale

1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2020, n. 165, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

- a) Armenia;
- b) Bahrein;
- c) Bangladesh;
- d) Brasile;
- e) Bosnia Erzegovina;
- f) Cile;
- g) Kuwait;
- h) Macedonia del Nord;
- i) Moldova;
- j) Oman;
- l) Panama;
- m) Perù;
- n) Repubblica Dominicana.

2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi di cui al comma 1.

3. In deroga al comma 1, è comunque consentito l'ingresso in Italia delle persone di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'art. 4, comma 9, e l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.

Art. 2.

Ingresso nel territorio nazionale

1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, e di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.

Art. 3.

Efficacia

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 14 luglio 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2020

Il Ministro: SPERANZA

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutivo ed esecutiva, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

20A03744

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2020.

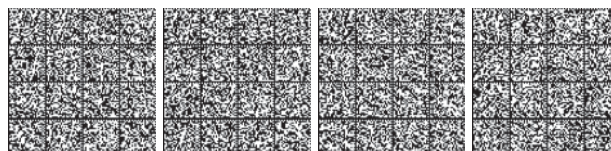
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys* Stål).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di



organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che da attuazione alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC);

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto lo Standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 5, relativo al Glossario dei termini fitosanitari (ISPM5) che definisce la misura di emergenza «Una misura fitosanitaria intrapresa di urgenza, in una nuova e inaspettata situazione fitosanitaria.»;

Vista la nota indirizzata ai Ministri all'agricoltura e all'ambiente il 12 settembre 2019 dagli assessori competenti in materia di agricoltura delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per segnalare i gravi danni provocati, nel corso del 2019, dalla Cimice asiatica a spese di diverse colture caratteristiche del comparto agricolo nazionale, che ne hanno compromesso la competitività;

Vista la comunicazione indirizzata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle misure contenute nel presente decreto;

Considerato che *Halyomorpha halys* per le sue caratteristiche di elevata polifagia, mobilità e rapida espansione nell'areale europeo di nuova introduzione a partire dal 2004, è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile nel territorio della Repubblica italiana e che occorre disporre di misure di profilassi fitosanitarie idonee a monitorare le popolazioni dell'insetto e controllarne la diffusione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 17 febbraio 2020;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 31 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente provvedimento definisce le misure di emergenza da adottare sul territorio della Repubblica italiana ai fini della prevenzione, del controllo e del contrasto dell'organismo nocivo *Halyomorpha halys* Stål, detta anche Cimice asiatica.

Art. 2.

Indagini

1. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, eseguono annualmente indagini per verificare la presenza di Cimice asiatica allo scopo di definirne il grado di presenza nel territorio nazionale.

2. L'indagine si sviluppa con l'osservazione di opportuni siti, scelti privilegiando le zone con siepi o con arbusti o piante ornamentali attrattive, posizionate al confine con la coltura monitorata, nonché quelle con presenza di edifici nel raggio di 20-30 m, che possono avere ospitato le popolazioni svernanti.

3. L'indagine può essere eseguita:

mediante trappole a feromoni di aggregazione posizionate a distanze adeguate, già a partire da fine marzo nelle aziende agricole che abbiano una presenza di colture (o di piante spontanee) potenzialmente attrattive per la cimice per la presenza di frutti (drupe, bacche ecc.) anche secchi (samarre di acero, frassino, ailanto ecc.). Il tipo e il numero di trappole, nonché la metodologia da utilizzare, sono decisi in base alle circostanze locali e alle caratteristiche territoriali;

mediante ispezioni visive della vegetazione, in particolare della parte alta della chioma nelle prime ore del mattino, nel momento in cui le cimici sono meno mobili;

mediante tecniche di scuotimento delle branche, ove opportuno.

4. I servizi fitosanitari regionali raccolgono, anche coinvolgendo i produttori e le loro organizzazioni, i dati relativi ai danni provocati dalla Cimice asiatica, la loro tipologia e il loro impatto economico.

Art. 3.

Misure d'emergenza

1. I servizi fitosanitari regionali sulla base delle attività di indagine di cui all'art. 2, distinguono le aree in funzione della densità di popolazione della Cimice asiatica.

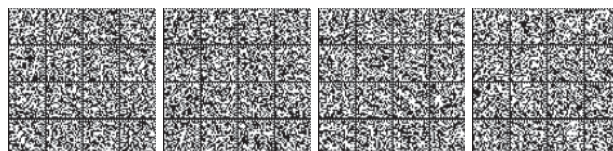
2. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, prescrivono le misure d'intervento nelle varie aree, per l'attuazione delle strategie di controllo ad oggi risultate più efficaci contro la Cimice asiatica, attraverso un approccio integrato delle seguenti possibili misure:

trappole a feromoni di aggregazione per cattura massale;

reti antinsetto;

metodi meccanici di eliminazione della vegetazione erbacea spontanea;

metodi chimici.



3. I trattamenti chimici finalizzati al contenimento della cimice asiatica devono essere integrati in una strategia di difesa complessiva della coltura che contempli, ove possibile, le tecniche a minore impatto ambientale, in linea con quanto stabilito dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. I trattamenti insetticidi sono da effettuarsi sugli appezzamenti ricadenti nelle zone di più alta infestazione, con formulati commerciali autorizzati per lo specifico impiego, secondo le prescrizioni di etichetta.

Art. 4.

Prescrizioni per gli operatori

1. Le organizzazioni e le associazioni dei produttori, su indicazione dei servizi fitosanitari regionali, effettuano controlli a campione per verificare la corretta implementazione delle strategie di controllo della Cimice.

2. Particolare attenzione dovrà essere posta all'esecuzione della difesa fitosanitaria e delle pratiche agronomiche mediante la verifica dei registri dei trattamenti, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni dei produttori.

Art. 5.

Azioni di informazione e comunicazione

1. I servizi fitosanitari regionali danno massima divulgazione in merito alle strategie di controllo, compresi i prodotti fitosanitari da utilizzare e la tempistica da rispettare affinché l'intervento di difesa chimica sia efficace, attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet di bollettini e materiale informativo oppure mediante l'organizzazione di momenti specifici di approfondimento per tecnici, consulenti della difesa e aziende agricole, avvalendosi anche di enti appositamente delegati.

2. I servizi fitosanitari regionali contribuiscono a promuovere, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti nel territorio e avvalendosi anche di enti appositamente delegati, iniziative rivolte a soggetti istituzionali, cittadini, imprese pubbliche e private, agricoltori, rappresentanti del mondo produttivo, ambientale e della società civile, al fine di portare a conoscenza di tutti le buone pratiche che si possono attuare per contenere le infestazioni nei luoghi abitati, attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo (brochure, articoli divulgativi, interviste).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 577

20A03592

DECRETO 29 maggio 2020.

Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale. Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e della legge 20 aprile 1976, n. 195.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera e, in particolare, gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visti, in particolare, l'art. 25, l'allegato VI e l'allegato VII del summenzionato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni, recante modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto, in particolare, l'allegato IV della legge 20 aprile 1976, n. 195;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Vista la direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Vista la direttiva n. 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

Vista la direttiva n. 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata;

Vista la direttiva n. 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 35, comma 3;

